REGOLAMENTO (CEE) N. 1799/76 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1976

recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di lino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4, e l'articolo 3,

considerando che, date le fluttuazioni normali dei prezzi sul mercato mondiale, per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino è opportuno stabilire settimanalmente un prezzo mondiale di tali semi;

considerando che occorre prevedere per le offerte e per i corsi presi in considerazione gli adattamenti destinati a compensare le eventuali differenze rispetto alla presentazione, alla qualità, alle modalità e al luogo di consegna per i quali deve essere fissato il prezzo medio del mercato mondiale;

considerando che per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1774/76 del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativo alle misure speciali per i semi di lino [2], occorre determinare il valore degli oli e dei panelli sul mercato della Comunità; che, a tal fine, devono essere presi in considerazione le offerte e i corsi più favorevoli dei prodotti di origine comunitaria nonché dei prodotti importati consegnati a Rotterdam e immessi in libera pratica; che, qualora le offerte e i corsi dei prodotti importati non rispondano a tale modalità di consegna, occorre prevedere i necessari adattamenti;

considerando che, in virtù dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1774/76, gli Stati membri devono istituire un regime di controllo che permetta, in caso di concessione dell'integrazione, di verificare la corrispondenza tra la superficie la cui produzione di semi di lino forma oggetto di una domanda di integrazione e la superficie sulla quale il lino è stato seminato e raccolto; che, a tal fine, è necessario che ogni produttore presenti una dichiarazione di superficie di semina e una dichiarazione di raccolta, recanti un minimo di indicazioni atte a verificare la corrispondenza di cui sopra; che, allo stesso fine, è opportuno precisare i dati che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione;

considerando che, per garantire il buon funzionamento del regime dell'integrazione, è opportuno prevedere che l'integrazione stessa sia pagata al produttore che vende i semi di lino al prezzo del mercato mondiale; che, allo stesso fine, è necessario poter distinguere il lino tessile da quello oleaginoso; che tale scopo può essere raggiunto indicando le sementi con le quali questi due tipi di lino possono essere prodotti;

considerando che, per semplificare l'applicazione del regime, è opportuno prevedere che, ai fini del pagamento dell'integrazione per i semi di lino tessile, gli Stati applichino un regime analogo a quello istituito, con regolamento (CEE) n. 771/74 della Commissione, del 29 marzo 1974, relativo alle modalità concernenti l'aiuto per il lino e la canapa [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1309/76 [4], adottato in applicazione del regolamento (CEE) n. 619/71 del Consiglio, del 22 marzo 1971, che fissa le norme generali per la concessione dell'aiuto per il lino e la canapa [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 2873/73 [6];

considerando che si rendono necessarie disposizioni uniformi per il pagamento dell'integrazione;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968 [7], che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune [8], per le operazioni realizzate nel quadro della politica agraria comune le somme dovute da uno Stato membro o da un organismo che ne ha ricevuto debito mandato, espresse in moneta nazionale e corrispondenti ad importi fissati in unità di conto, sono pagate utilizzando il rapporto tra l'unità di conto e la moneta nazionale che era in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o di parte di essa;

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, è considerata come momento della realizzazione dell'operazione la data alla quale ha luogo il fatto generatore del credito

(1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.
(2) GU n. L 199 del 24. 7. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 92 del 3. 4. 1974, pag. 13.
(4) GU n. L 146 del 4. 6. 1976, pag. 25.
(5) GU n. L 72 del 26. 3. 1971, pag. 2.
(6) GU n. L 297 del 25. 10. 1973, pag. 1.
(7) GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 1.
(8) GU n. L 123 del 31. 5. 1968, pag. 4.

sull'importo relativo all'operazione stessa, quale definito dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello Stato membro interessato ;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 569/76, un'integrazione viene concessa per i semi di lino quando il loro prezzo di obiettivo è superiore al prezzo medio del mercato mondiale di detti semi fissato dalla Commissione ; che la concessione dell'integrazione dipende pertanto dal livello di detto prezzo ; che l'eventuale diritto all'integrazione sorge quindi soltanto dopo la fissazione del prezzo stesso ; che, conseguentemente, per garantire l'applicazione uniforme del regime dell'integrazione, per il calcolo dell'importo della stessa in moneta nazionale è opportuno prendere in considerazione il tasso di conversione valido alla data di adozione del regolamento che fissa il prezzo medio del mercato mondiale ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

CAPO I

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento :

a) per lino tessile s'intende :
il lino prodotto con le sementi delle varietà elencate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 771/74 ;

b) per lino oleaginoso s'intende :
il lino prodotto con le sementi di varietà diverse da quelle elencate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 771/74.

Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento, per produttore di lino s'intende la persona fisica o giuridica che :

a) coltiva lino nella sua azienda, o

b) prima della semina ha concluso con il proprietario o il coltivatore un contratto di coltura di lino tessile con il quale il proprietario o il coltivatore :
— rinuncia ad ogni diritto di proprietà sul raccolto e
— riceve, in contropartita, una somma forfettaria per ettaro, determinata al momento della conclusione del contratto.

Articolo 3

1. L'integrazione è concessa soltanto per le superfici :

a) che sono state interamente seminate e raccolte e

b) che hanno formato oggetto :
— di una dichiarazione di superficie di semina, in conformità dell'articolo 8 del presente regolamento o dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 771/74,
— di una dichiarazione di raccolta, in conformità dell'articolo 9 o dell'articolo 11.

2. Ciascuno Stato membro accorda l'integrazione unicamente per i semi di lino prodotti sul suo territorio.

CAPO II

Determinazione del prezzo medio del mercato mondiale

Articolo 4

1. Per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino, è fissato settimanalmente un prezzo del mercato mondiale per 100 kg, basato sulle offerte e sui corsi più favorevoli relativi alle consegne da effettuarsi :

— nei 30 giorni successivi alla data di constatazione delle offerte e dei corsi ;
— nel terzo mese successivo a quello durante il quale le offerte e i corsi sono constatati.

2. Il prezzo medio del mercato mondiale è uguale alla media aritmetica dei prezzi settimanali di cui al paragrafo 1, constatati durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1774/76 del Consiglio.

Articolo 5

1. Nel caso in cui le offerte e i corsi presi in considerazione riguardino :

a) una presentazione diversa da quella alla rinfusa, il loro importo è diminuito della plusvalenza risultante dalla presentazione ;

b) una qualità diversa dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo, il loro importo è modificato in conformità dei coefficienti di equivalenza indicati in allegato ;

c) prodotti consegnati c & f, il loro importo è maggiorato dello 0,2 % ;

d) prodotti consegnati cif per un luogo di transito di frontiera diverso da Rotterdam, il loro importo è adattato tenendo conto della differenza delle spese di trasporto e di assicurazione rispetto a un prodotto consegnato cif Rotterdam ;

e) prodotti consegnati cif Rotterdam, il loro importo è maggiorato di 0,20 UC per tener conto delle spese di sbarco e d'inoltro ;

f) prodotti consegnati fas, fob, o altrimenti, il loro importo è maggiorato, secondo il caso, delle spese di carico, di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco o di carico fino al luogo di frontiera.

2. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, sono prese in considerazione unicamente le spese di carico, di trasporto e di assicurazione meno elevate.

Articolo 6

Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1774/76, sono presi in considerazione i quantitativi e i costi seguenti :

37 chilogrammi di olio, 60 chilogrammi di panelli e 2,70 unità di conto.

Articolo 7

1. Il valore degli oli e dei panelli è determinato sulla base delle offerte e dei corsi più favorevoli per un prodotto presentato alla rinfusa, di origine comunitaria o importato, consegnato a Rotterdam.

2. Per quanto riguarda i prodotti importati, qualora le offerte e i corsi non rispondano alle condizioni di cui sopra, si procede agli adattamenti necessari in applicazione delle modalità stabilite per i semi, ad eccezione delle modalità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e tenendo conto delle differenze derivanti dalla natura del prodotto.

Le offerte e i corsi degli oli sono maggiorati dei dazi doganali e, se del caso, dell'importo compensativo riscosso all'importazione in applicazione del regolamento n. 143/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo all'ammontare di compensazione applicabile all'importazione di taluni oli vegetali (1).

Nell'effettuare questi adattamenti, la Commissione prende in considerazione soltanto le spese che per quanto le risulta sono meno elevate.

3. Per quanto concerne i prodotti di origine comunitaria, in mancanza di offerte e di corsi per un prodotto alla rinfusa consegnato a Rotterdam, sono presi in considerazione i corsi e le offerte più favorevoli constatati sugli altri principali mercati della Comunità.

4. Il valore degli oli è determinato per un prodotto greggio il cui tenore in acidi grassi liberi non superi il 2 %. Il valore dei panelli è determinato per un prodotto disoleato.

CAPO III

Lino oleaginoso

Articolo 8

1. Ogni produttore di lino oleaginoso presenta una dichiarazione di superficie di semina al più tardi il 15 giugno di ogni anno per la campagna successiva.

Tuttavia, per la campagna 1976/1977, la dichiarazione deve essere presentata non oltre il 15 agosto 1976, a meno che lo Stato membro interessato abbia fissato una data anteriore.

2. La dichiarazione, firmata dal produttore, deve indicare almeno :

— il nome e l'indirzzo del produttore ;
— la varietà seminata o, in mancanza, la sua principale destinazione ;
— l'indicazione della superficie seminata, espressa in ettari e are ;
— il riferimento catastale della superficie seminata o un'indicazione riconosciuta come equivalente dall'organismo incaricato del controllo delle superfici.

Articolo 9

1. Ogni produttore di lino oleaginoso presenta una dichiarazione di raccolta al più tardi il 31 ottobre di ogni anno.

Tuttavia per la campagna 1976/1977 la dichiarazione deve essere presentata al più tardi il 31 dicembre 1976.

2. La dichiarazione, firmata dal produttore, deve indicare almeno :

— il nome e l'indirizzo del produttore ;
— le superfici raccolte, espresse in ettari e are ;
— il riferimento alla dichiarazione di superficie di semina ;
— il quantitativo di semi di lino raccolti ;
— il luogo in cui i semi sono immagazzinati o, se essi sono stati venduti e consegnati, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, nonché i quantitativi consegnati.

Articolo 10

Nel caso in cui venga concessa un'integrazione in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 569/76, la dichiarazione di raccolta di cui all'articolo 9 vale come domanda d'integrazione.

L'integrazione è versata al produttore di lino oleaginoso.

CAPO IV

Lino tessile

Articolo 11

1. Ogni produttore di lino tessile presenta una dichiarazione di raccolta al più tardi il 31 ottobre di ogni anno.

2. La dichiarazione, firmata dal produttore, deve indicare almeno :

— il nome e l'indirizzo del produttore ;
— le superfici raccolte, espresse in ettari e are ;
— il riferimento alla dichiarazione di superficie di semina ;

e

a) se la sgranatura è stata effettuata nell'azienda del produttore, il quantitativo di semi raccolti e il luogo in cui detti semi sono immagazzinati o, se essi sono stati venduti e consegnati, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, nonché i quantitativi consegnati ;

b) se la sgranatura non è stata effettuata nell'azienda del produttore, il luogo in cui le paglie di lino sono immagazzinate o, se esse sono state vendute o consegnate, il nome e l'indirizzo dell'acquirente, nonché i quantitativi consegnati.

(1) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2463/67.

3. La domanda di aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 771/74 vale come dichiarazione di raccolta qualora rechi le indicazioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 12

1. Se il produttore di lino soddisfa ai requisiti di cui all'articolo 2, lettera b), l'integrazione per i semi di lino tessile è pagata al produttore stesso che abbia presentato la relativa domanda non oltre il 31 dicembre successivo alla fine della campagna.

2. Se il produttore di lino non soddisfa ai presupposti di cui all'articolo 2, lettera b),

a) ove lo Stato membro interessato applichi il regime di certificati di produzione previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 771/74, l'integrazione per i semi di lino tessile è pagata a quello che abbia presentato il certificato conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di cui sopra ; la presentazione di detto certificato vale come domanda d'integrazione per i semi di lino tessile ;

b) ove lo Stato membro interessato applichi il regime di contratti registrati previsto dall'articolo 7 del predetto regolamento, l'integrazione per i semi di lino tessile è pagata

— all'acquirente che abbia presentato la relativa domanda non oltre il 31 dicembre successivo alla fine della campagna, qualora il contratto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 619/71 sia stato concluso prima della fine della campagna e sia indicato nel contratto stesso che il prezzo è stipulato tenendo conto del prezzo d'obiettivo dei semi di lino ;

— al produttore che abbia presentato la relativa domanda non oltre il 31 dicembre successivo alla fine della campagna, qualora il contratto in causa non sia stato concluso entro il termine di cui sopra o non rechi l'indicazione di cui al primo trattino, ovvero nel caso in cui sia fornita la prova che il produttore trasforma o fa trasformare per suo proprio conto le paglie di lino.

3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2 a), ultima frase, per la campagna 1976/1977 l'integrazione per i semi di lino tessile è pagata all'interessato solo se ha presentato una domanda di aiuto non oltre il 31 dicembre 1977.

CAPO V

Disposizioni generali

Articolo 13

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, il fatto generatore del diritto all'integrazione per i semi di lino si considera intervenuto alla data di adozione del regolamento con il quale la Commissione fissa il prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino valido per il raccolto di cui trattasi.

Articolo 14

1. Gli Stati membri procedono al controllo per sondaggio, in loco, dell'esattezza delle dichiarazioni di superficie di semina e di quelle di raccolta presentate dai produttori.

2. Il controllo verte su una percentuale rappresentativa delle dichiarazioni, tenendo conto della ripartizione geografica delle superfici interessate.

Articolo 15

Nell'ambito del regime di controllo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1774/76, gli Stati membri possono chiedere la presentazione di tutta la documentazione supplementare ritenuta necessaria.

Articolo 16

Gli Stati membri produttori pagano l'integrazione :

a) per i semi di lino tessile, prima del 31 marzo successivo alla fine della campagna ;

b) per i semi di lino oleaginoso, entro i 120 giorni successivi alla data di fissazione del prezzo medio del mercato mondiale.

Articolo 17

1. Anteriormente al 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione le superfici di lino raccolte, i quantitativi di semi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, quarto trattino, e all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), nonché il risultato del sondaggio effettuato a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1774/76.

2. Durante il mese successivo a quello nel corso del quale deve essere completato il versamento dell'integrazione per la campagna in causa, gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione le superfici per le quali l'integrazione è stata pagata.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Coefficienti d'equivalenza dei semi di lino

	Importo da detrarre dal prezzo UC / 100 kg	Importo da aggiungere al prezzo UC / 100 kg
A. Semi di lino provenienti dal Canadà	0,178	—
B. Semi di lino provenienti dagli Stati Uniti	—	0,749